Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 93-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio — Presidente

Dott.ssa Federica Colantonio — Giudice rel.

Dott.ssa Daniela Angelozzi — Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

CIAMPOLI Rosella (C.F. CMPRLL59E57G141L), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorella Dragani (c.f. DRGFLL61A55C632P) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, alla via Bologna n. 8

nei confronti di

ABRUZZO MAGAZINE con sede in VIA RAFFAELLO SANZIO N. 118 PESCARA,

con l'intervento di:

ANDREA BEATO, (C.F. BTENDR82A20B819C), nato a Carpi il 20 gennaio 1982 e residente in Pescara, via De Meis n. 13, e DANIELE MARSILI, (C.F. MRSDNL88M04A488P), nato ad Atri (TE) il 4 agosto 1988 e residente in Pescara, via Luigi Einaudi n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Renzi;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13 luglio 2026, Rosella Ciampoli, già dipendente dell'Associazione Abruzzo Magazine, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale dell'ente, deducendo di essere creditrice della somma di euro 12.042,07 in forza del decreto ingiuntivo n. 377/2025 emesso dal Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro, dichiarato



Firmato Da: DI RUPO LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 34e19cf069eab51e4367407c4e859669
Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a079517aa53e3a715cb52ce747c8b76
Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8660e80c2cc93152c1f4

esecutivo il 12 dicembre 2025. La ricorrente ha allegato l'infruttuoso esperimento delle azioni esecutive intraprese sia nei confronti dell'associazione sia nei confronti del coobbligato Donato Parete, nonché l'esistenza di un'attività economica organizzata di natura commerciale svolta dall'associazione mediante pubblicazione e diffusione della rivista "Abruzzo Magazine", vendita di spazi pubblicitari e prestazione di servizi editoriali a titolo oneroso. Ha pertanto chiesto l'accertamento dello stato di insolvenza e l'apertura della liquidazione giudiziale previa acquisizione di informazioni presso gli enti pubblici competenti.

Con successivo atto di intervento volontario e adesione depositato nell'ambito del presente procedimento unitario, i creditori Andrea Beato e Daniele Marsili, anch'essi ex dipendenti dell'Associazione Abruzzo Magazine, hanno spiegato intervento ai sensi degli artt. 37, comma 2, 40, comma 9, e 41, comma 5, CCII, aderendo integralmente alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale già proposta dalla ricorrente. Gli intervenienti hanno dedotto di essere titolari di crediti da lavoro consacrati in decreti ingiuntivi esecutivi rimasti insoddisfatti per complessivi euro 37.923,13, oltre accessori, evidenziando come la complessiva esposizione debitoria risultante dagli atti superi largamente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. Hanno inoltre richiamato ulteriori elementi sintomatici dell'insolvenza dell'associazione e insistito per l'accoglimento della domanda di apertura della procedura.

All'udienza del 24 settembre 2026 sono comparsi, per la ricorrente Rosella Ciampoli, l'avv. Fiorella Dragani, la quale si è riportata al ricorso insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale e precisando che la notificazione alla resistente era stata eseguita presso la sede di via Raffaello Sanzio n. 118, risultante dalle comunicazioni obbligatorie UNILAV, dalle buste paga, dalla lettera di licenziamento e dalla documentazione acquisita presso INPS e Agenzia delle Entrate. Per gli intervenuti Andrea Beato e Daniele Marsili è comparso l'avv. Renato Renzi, il quale si è associato alle richieste della ricorrente insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale.

All'esito dell'udienza il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Preliminarmente deve ritenersi regolarmente instaurato il contraddittorio.

Da attestazione di Cancelleria risulta che la resistente Abruzzo Magazine era priva di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi. La notificazione del ricorso e del decreto di



Firmato Da: DI RUPO LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 34e19cf069eab51e4367407c4e859669
Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a079517aa53e3a715cb52ce747c8b76
Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8660e80c2cc93152c1f4

convocazione è stata pertanto eseguita secondo le modalità indicate nel decreto emesso ai sensi dell'art. 41 CCII, mediante notificazione a cura dell'Ufficiale Giudiziario presso la sede dell'associazione individuata in via Raffaello Sanzio n. 118, Pescara, indirizzo risultante dalla documentazione acquisita agli atti e confermato dalla documentazione lavoristica, previdenziale e tributaria riferibile all'ente. Non essendo stato possibile eseguire la consegna presso tale sede, si è proceduto al deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 40, comma 8, CCII.

Deve altresì osservarsi che l'indirizzo di via Raffaello Sanzio n. 118 costituiva l'unico recapito dell'associazione oggettivamente conoscibile dai terzi, risultando dalle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro, dalla documentazione retributiva, previdenziale e tributaria acquisita agli atti. Del resto, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di centro degli interessi principali del debitore ha ripetutamente evidenziato come assumano rilievo, ai fini dell'individuazione del luogo di gestione abituale degli interessi dell'ente, gli elementi esteriormente riconoscibili dai terzi e concretamente idonei a ingenerare affidamento circa il centro effettivo della relativa attività (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 dicembre 2025, n. 31727).

Nel merito, risulta anzitutto accertata l'assoggettabilità dell'ente alla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 1 CCII, la disciplina della crisi e dell'insolvenza trova applicazione all'imprenditore che esercita attività commerciale, anche ove l'attività sia svolta senza fini di lucro. Pertanto, la natura associativa dell'ente non è di per sé incompatibile con l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, dovendo aversi riguardo all'attività concretamente esercitata.

Nel caso di specie, dagli atti emerge che l'associazione svolge stabilmente attività editoriale mediante pubblicazione e diffusione della rivista denominata “Abruzzo Magazine”, distribuita in formato cartaceo e digitale, commercializzazione di spazi pubblicitari, realizzazione di interviste e servizi editoriali a pagamento, nonché vendita della rivista tramite canali distributivi organizzati. Lo stesso statuto prevede la possibilità di fornire servizi dietro pagamento di corrispettivi specifici e di svolgere attività economiche di carattere commerciale anche nei confronti di soggetti terzi.

Significativa appare altresì l'esistenza di una stabile organizzazione imprenditoriale articolata mediante l'impiego di lavoratori subordinati, risultando documentalmente



Firmato Da: DI RUPO LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 34e19cf069eab51e4367407c4e859669
Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a079517aa53e3a715cb52ce747c8b76
Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8660e80c2cc93152c1f4

l'assunzione di personale addetto all'attività redazionale, grafica e amministrativa, nonché l'esistenza di posizioni contributive aperte presso l'INPS quale datore di lavoro. Tali circostanze evidenziano lo svolgimento professionale e organizzato di un'attività economica diretta alla produzione e allo scambio di servizi sul mercato e consentono di qualificare l'associazione quale imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2082 c.c., risultando irrilevante la forma associativa dell'ente e l'assenza di uno scopo di lucro soggettivo.

Risulta altresì accertato lo stato di insolvenza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII.

L'insolvenza si manifesta infatti attraverso una pluralità di inadempimenti e di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Nel caso in esame risultano documentati:

- l credito da lavoro vantato da Rosella Ciampoli, assistito dal decreto ingiuntivo n. 377/2025, dichiarato esecutivo, per euro 12.042,07 oltre accessori, rimasto insoddisfatto;
- il credito da lavoro vantato da Andrea Beato, assistito dal decreto ingiuntivo n. 440/2025, dichiarato esecutivo, per euro 28.742,10 oltre accessori, rimasto insoddisfatto;
- il credito da lavoro vantato da Daniele Marsili, assistito dal decreto ingiuntivo n. 462/2025, dichiarato esecutivo, per euro 9.181,03 oltre accessori, rimasto insoddisfatto;
- il mancato pagamento di retribuzioni e competenze di fine rapporto nei confronti di più lavoratori subordinati;
- l'esito infruttuoso delle iniziative esecutive promosse dai creditori;
- l'esistenza di esposizioni debitorie verso l'INPS per complessivi euro 22.563,30 risultanti dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 363 CCII;
- la presenza di ulteriori esposizioni verso l'Erario e l'Agente della Riscossione risultanti dalla certificazione acquisita ai sensi dell'art. 367 CCII, riferite a una pluralità di annualità e di titoli di riscossione.

Dalle certificazioni acquisite emerge, in particolare, la persistenza di obbligazioni fiscali e contributive non adempiute, circostanza che, unitamente ai molteplici crediti da lavoro rimasti impagati e all'infruttuosità delle azioni esecutive, costituisce sintomo inequivoco dell'incapacità dell'ente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Significativa appare inoltre la circostanza che i rapporti di lavoro dei dipendenti siano cessati per soppressione dei posti di lavoro.



Firmato Da: DI RUPO LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 34e19cf069eab51e4367407c4e859669
Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a079517aa53e3a715cb52ce747c8b76
Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8660e80c2cc93152c1f4

Il quadro probatorio risulta ulteriormente rafforzato dalla presenza di una pluralità di creditori istanti e intervenuti che hanno insistito per l'apertura della procedura all'udienza del 24 settembre 2026. La resistente non si è costituita né ha depositato la documentazione prevista dall'art. 41 CCII, omettendo di fornire elementi idonei a contrastare il complessivo quadro di insolvenza emergente dagli atti.

Sussiste infine il requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII.

La documentazione acquisita evidenzia infatti debiti scaduti e non pagati di ammontare largamente superiore alla soglia di euro 30.000 prevista dalla norma, tenuto conto dei crediti da lavoro azionati dai ricorrenti e della documentazione fiscale e contributiva acquisita nel corso dell'istruttoria.

Devono pertanto ritenersi integrati tutti i presupposti richiesti dagli artt. 49 e 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale di Abruzzo Magazine.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ABRUZZO MAGAZINE, con sede in VIA RAFFAELLO SANZIO N. 118 PESCARA (C.F. 91131180688)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott. Elio Bongrazio e Curatore l’avv. Serena Cancellara, con studio in Via Parini 21 65122 Pescara, professionista iscritto nell’albo di cui all’art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l’espletamento dell’incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell’art. 193 del CCII, all’immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell’impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l’inventario a norma dell’art. 195 del CCII dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l’apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la



Firmato Da: DI RUPO LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 34e19cf069eab51e4367407c4e859669
Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a079517aa53e3a715cb52ce747c8b76
Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8660e80c2cc93152c1f4

rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 25/03/2027 ore 10.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCII e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle



Firmato Da: DI RUPO LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 34e19cf069eab51e4367407c4e859669
Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a079517aa53e3a715cb52ce747c8b76
Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8660e80c2cc93152c1f4

domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nell'avviso di cui all'art. 200 del CCII, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 20/10/2026.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio



Firmato Da: DI RUPO LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 34e19cf069eab51e4367407c4e859669
Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a079517aa53e3a715cb52ce747c8b76
Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8660e80c2cc93152c1f4